



Gruppo ASTM S.p.A.

STATUTO

Edizione 18 aprile 2018

Sede Sociale:
Lido di Camaiore (LU)
Via Don Enrico Tazzoli, 9
Tel. 0584.9091
Telefax 0584.909300

Sede Secondaria:
Fraz. Ponte Taro - Noceto (PR)
Via Camboara, 26/a
Tel. 0521.613711
Telefax 0521.613720/731

E-mail: salt@salt.it
PEC: salt@legalmail.it
[http: www.salt.it](http://www.salt.it)

Capitale Sociale
Euro 160.300.938,00
interamente versato

Codice Fiscale
Partita IVA
Iscriz. Registro Imprese
Lucca 00140570466

TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Denominazione

- 1.1 E' costituita una Società per Azioni denominata "SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA" per Azioni.
- 1.2 La denominazione suddetta potrà essere rappresentata dalla sigla SALT in lettere maiuscole con o senza interpunzione.

Art. 2 - Sede

- 2.1 La Società ha sede legale nel comune di Camaiore (LU) frazione Lido di Camaiore e sede secondaria nel comune di Noceto (PR) località Ponte Taro.
- 2.2 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali, rappresentanze anche in altre località.
- 2.3 Il Consiglio di Amministrazione ha pure facoltà di trasferire l'indirizzo della sede legale della Società purché nell'ambito territoriale del medesimo comune.

Art. 3 - Durata

- 3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2040.
- 3.2 Essa potrà essere prorogata, anche più volte, per deliberazione dell'Assemblea escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso alla deliberazione, salvo il caso di durata stabilita per un tempo indeterminato.
- 3.3 La Società potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 4 - Oggetto

- 4.1 La Società ha per oggetto sociale principale la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle autostrade Sestri Levante - Livorno con diramazione da Viareggio per Lucca, nonché Fornola - La Spezia, ad essa assentite in concessione.
- 4.2 La Società ha altresì per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e/o l'esercizio di altre autostrade, e/o tratte autostradali da ottenersi in concessione a norma di legge.
- 4.3 La Società ha inoltre per oggetto la facoltà di assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in altre Società che svolgono attività di impresa.
- 4.4 Si intendono compresi nell'oggetto sociale:
- a) la gestione delle autostrade di cui in precedenza, l'esercizio dei diritti connessi nonché l'apprestamento, in proprio o tramite terzi, dei servizi necessari od utili per la sicurezza e la comodità dell'utenza;
 - b) l'esecuzione, in proprio o tramite terzi, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle innovazioni, ammodernamenti e completamenti delle autostrade di cui in precedenza nonché dei relativi collegamenti ed opere annesse;
 - c) l'esecuzione, in genere, in Italia ed all'estero, di qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale ed agricola, mobiliare ed immobiliare utile - a giudizio del Consiglio di Amministrazione - al fine del conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE
AZIONI - FINANZIAMENTI SOCI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 – Misura del capitale

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 160.300.938,00 (Euro centosessantamilionitrecentomilanovecentotrentotto) suddiviso in n. 160.300.938 (centosessantamilionitrecentomilanovecentotrentotto) azioni del valore nominale di Euro 1 (Euro uno) cadauna.
- 5.2 Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, con deliberazioni dell'Assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti. L'Assemblea Straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.
- 5.3 Nel rispetto della vigente normativa la Società potrà acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi. Resta libera la raccolta effettuata presso Società controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Art. 6 - Obblighi degli Azionisti

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata a.r., presso i rispettivi domicili, con preavviso non minore di 30 giorni.
- 6.2 A carico degli Azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse legale in ragione d'anno dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi.
- 6.3 La Società, inoltre, potrà esercitare i diritti contro gli Azionisti in mora.

Art. 7 - Azioni

- 7.1 Le azioni sono nominative.
- 7.2 Le azioni sono rappresentate da titoli, sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune, secondo quanto previsto dalla legge.
- 7.3 Ogni azione ha diritto ad un voto.
- 7.4 La Società potrà emettere azioni con diritti diversi a norma di legge.
- 7.5 I dividendi di ogni azione sono validamente pagati a norma delle leggi vigenti.
- 7.6 Il possesso delle azioni costituisce, per sé solo, adesione all'Atto Costitutivo ed allo Statuto della Società.
- 7.7 Le azioni e i diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai Soci a seguito di operazioni di aumento di capitale non possono essere trasferiti, per atto tra vivi, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o

l'usufrutto di dette azioni o diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti. In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la Società non riconosce il diritto di voto.

Non sono soggetti ad autorizzazione i trasferimenti di azioni che avvengano a favore:

- di altri Soci;
- del coniuge, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado;
- di Imprese controllate, collegate, controllanti e Imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Il Socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare, mediante raccomandata a.r., la propria intenzione al Consiglio di Amministrazione, al quale deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, le generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, deve comunicare, mediante raccomandata a.r., al Socio alienante la propria decisione in merito al gradimento nel trasferimento della partecipazione, senza obbligo di motivazione.

Se il gradimento viene concesso, il Socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il Socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non conceda l'autorizzazione alla vendita, il Socio avrà diritto al recesso per tutte o parte delle sue azioni.

Il trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai Soci a seguito di operazioni di aumento di capitale, è disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili.

Qualora l'Assemblea dei Soci deliberi l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai Soci a seguito di operazioni di aumento di capitale, ai Soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione non compete il diritto di recesso.

Art. 8 - Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni a norma di legge.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità di coloro ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.

Art. 10 - Convocazione

- 10.1 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data, ed il luogo di convocazione da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale" o su almeno uno dei seguenti quotidiani (Il Sole 24 Ore, La Nazione, Gazzetta di Parma) almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea potrà inoltre essere convocata mediante avviso comunicato ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci Effettivi, presso i rispettivi domicili, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 10.2 Tuttavia, anche in mancanza di tale formalità, l'Assemblea sarà validamente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi alla riunione la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
- 10.3 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea di prima convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
- 10.4 Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro un mese dalla data della prima con avviso da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale" o su almeno uno dei seguenti quotidiani (Il Sole 24 Ore, La Nazione, Gazzetta di Parma) o da comunicarsi ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci Effettivi, presso i rispettivi domicili, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto

ricevimento almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

10.5 L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od in quella qualsiasi altra località, purché in Italia, che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 11 - Termine per la convocazione

11.1 L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.2 L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta la legge lo richieda o il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno e quando ne sia fatta la domanda dai Soci ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2367 del Codice Civile.

Art. 12 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

12.1 Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ed abbiano ottenuto il biglietto di ammissione.

12.2 Al fine della legittimità dell'intervento degli aventi diritto gli eventuali depositi fatti per la prima convocazione si intendono validi anche per la seconda.

12.3 Coloro che abbiano diritto di intervenire all'Assemblea potranno farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 13 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita con le maggioranze previste dal Codice Civile.

Art. 14 - Seconda convocazione

14.1 Se i soggetti ai quali spetta il diritto di voto intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'art. 13, l'Assemblea si intende riconvocata nel giorno previamente fissato nell'avviso di convocazione della prima.

14.2 In difetto, sarà provveduto con un nuovo avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 10.

Art. 15 - Presidenza dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario. In mancanza di entrambi, da persona designata dal Consiglio stesso o, in difetto, dall'Assemblea.

15.2 L'Assemblea, su designazione del suo Presidente, può nominare due scrutatori tra gli Azionisti presenti e nomina un Segretario, anche diverso dai partecipanti a cui spetta il diritto di voto, quando il verbale non sia redatto da notaio.

15.3 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per il dovuto accertamento della regolarità delle delegazioni ed in genere il diritto a partecipare all'Assemblea, per constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione.

15.4 Le deliberazioni sono prese a votazione palese.

15.5 Una volta constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

Art. 16 - Deliberazioni dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea in sede Ordinaria ed in sede Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole delle maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

16.2 Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il suo scioglimento anticipato, l'aumento del capitale sociale, l'emissione di azioni privilegiate, l'assunzione in concessione di autostrade o tratte autostradali contigue, complementari o comunque connesse a quelle già concesse, è sempre necessario il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2393-bis del Codice Civile l'azione sociale di responsabilità potrà essere esercitata anche dai Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 17 - Verbale dell'Assemblea

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario in cui dovranno essere indicati, anche mediante allegati, l'identità dei partecipanti ed il capitale da ciascuno rappresentato e l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti. L'approvazione del verbale dell'Assemblea può essere da questa delegata al Presidente dell'Assemblea. Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Consiglio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione

18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 9 (nove) membri compreso il Presidente.

18.2 L'Assemblea stabilirà, entro il limite suddetto e fino a diversa deliberazione, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

18.3 L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori

mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;

- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) professionalità:

- aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) indipendenza:

qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da non più di 5 (cinque) membri, almeno 1 (uno) Amministratore, ovvero almeno 2 (due) Amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 5 (cinque) membri devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;
- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta

persona, la Società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società.

18.4 La nomina dei membri del Consiglio sarà effettuata dall'Assemblea.

Gli Amministratori nominati dovranno comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di indipendenza ed onorabilità di cui al presente articolo, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati ovvero sussistano o sopravvengano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine stabilito, pena la decadenza; nel caso in cui l'incompatibilità non venga meno dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione.

18.5 Fra i Consiglieri eletti l'Assemblea nominerà il Presidente ed il Vice Presidente Vicario e determinerà il compenso del Presidente, del Vice Presidente Vicario e dei Consiglieri di Amministrazione.

18.6 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli Amministratori sono rieleggibili.

18.7 In caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere, sarà proceduto ai sensi di legge.

18.8 Tuttavia, qualora per dimissioni o per qualunque altro motivo, gli Amministratori nominati dall'Assemblea vengano a ridursi a

meno della metà, si intenderà senz'altro scaduto il Consiglio di Amministrazione, con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per far luogo alle nuove elezioni.

18.9 Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Art. 19 - Cariche sociali

19.1 Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea il Consiglio nominerà tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente Vicario.

19.2 Oltre al Vice Presidente Vicario, il Consiglio può nominare un Segretario che potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio e uno o più Amministratori Delegati determinandone funzioni, deleghe e compenso.

19.3 In caso di impedimento od assenza del Segretario le sue mansioni sono affidate ad altra persona designata di volta in volta dal Presidente delle singole riunioni.

Art. 20 - Riunione del Consiglio

20.1 Il Consiglio si riunisce nella sede della Società od altrove, purché in Italia, ogni volta che il Presidente o un Amministratore Delegato lo giudichino necessario.

20.2 La convocazione si fa mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno inviato dal Presidente o da un Amministratore Delegato ai Consiglieri e Sindaci di regola tre giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, con preavviso di almeno 24 ore.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o

magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

20.3 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione, di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque:
 - 1) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
 - 2) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo nel quale si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Art. 21 - Deliberazioni del Consiglio

21.1 Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la partecipazione della maggioranza degli Amministratori in carica.

21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti; in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.

Art. 22 - Verbale del Consiglio

22.1 Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate in apposito libro e i relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

22.2 Le relative copie ed estratti fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 - Poteri del Consiglio

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge e per Statuto riservato all'Assemblea alla quale sono riservate comunque le decisioni per l'assunzione in concessione e/o gestione di tronchi autostradali.

23.2 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno semestrale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione adotta specifiche procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

23.4 Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più Società di cui si possiede l'intero capitale sociale e la fusione per incorporazione di una o più Società di cui si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.

23.5 Ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre assumere le deliberazioni concernenti la riduzione del Capitale Sociale in caso di recesso

del Socio e gli adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

Art. 24 - Comitato Esecutivo e delega di poteri

24.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi membri.

Qualora sia composto da più di cinque membri, il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Comitato Esecutivo determinandone i compiti.

24.2 Ove nominato, il Comitato Esecutivo sarà costituito da non più di tre membri.

24.3 Per le modalità di riunione, la validità delle deliberazioni e le modalità di votazione del Comitato Esecutivo si applicano le norme di cui agli articoli 20 e 21.

24.4 Il Consiglio può, a sua discrezione, rilasciare mandati speciali anche a persone estranee al Consiglio nonché nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti.

Art. 25 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone i compiti, i poteri ed il compenso.

Art. 26 - Compensi e rimborsi per gli Amministratori

26.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso eventualmente stabilito dall'Assemblea con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.

26.2 I compensi per i titolari delle cariche sociali, ove a ciò non abbia

provveduto l'Assemblea, vengono, di volta in volta, determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.

26.3 I compensi di cui ai precedenti commi potranno essere corrisposti, previa determinazione dell'Assemblea, anche mediante il trattamento di fine mandato.

26.4 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 27 - Rappresentanza sociale

27.1 Ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile, la firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta agli Amministratori indicati dal Consiglio di Amministrazione.

27.2 Gli Amministratori a cui compete la firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio possono autorizzare la sottoscrizione di documenti con riproduzione meccanica delle firme.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

Art. 28 - Composizione del Collegio

28.1 Il Collegio Sindacale è composto da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.

28.2 Ai sensi della vigente normativa, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale è riservata al Ministero dell'Economia e

delle Finanze, mentre la nomina di un Sindaco Effettivo è riservata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

28.3 I rimanenti tre Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti vengono nominati dall'Assemblea.

28.4 L'Assemblea determinerà il compenso da corrispondere ai Sindaci Effettivi.

28.5 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle adunanze del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza.

In tal caso devono essere assicurate comunque:

- 1) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- 2) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso e di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione.

TITOLO VI

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Art. 29 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30 - Bilancio

30.1 Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge nonché della Convenzione di concessione, alla compilazione del Bilancio da sottoporre all'Assemblea.

30.2 Gli utili risultanti dal Bilancio, saranno così ripartiti:

- il 5% (cinquepercento) al fondo di riserva legale fino a che questo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea.

Art. 31 - Pagamento dei dividendi

- 31.1 I dividendi sono pagabili presso la sede sociale o negli altri luoghi designati dal Consiglio di Amministrazione.
- 31.2 I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità si intendono devoluti alla Società.
- 31.3 Ove consentito dalla vigente normativa, il Consiglio ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Diritto di recesso

- 32.1 Al verificarsi di una delle cause previste dalla legge o dal presente Statuto i Soci potranno esercitare il diritto di recesso.
- 32.2 In caso di recesso, il valore di liquidazione delle azioni verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in ragione del patrimonio netto risultante dal Bilancio dell'ultimo esercizio o, se questo è stato chiuso da oltre sei mesi prima della data di ricevimento da parte della Società della lettera raccomandata con cui il Socio esercita il diritto di

recesso, da una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul Bilancio d'esercizio e con l'applicazione dei medesimi criteri contabili utilizzati in sede di redazione del Bilancio d'esercizio, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni alla suddetta data di ricevimento della lettera raccomandata.

32.3 Il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo Bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale sarà rettificato per tenere esclusivamente conto:

- per le unità immobiliari di cui alla voce "Terreni e Fabbricati" iscritta tra le "Immobilizzazioni Materiali", della differenza tra il valore contabile degli stessi risultanti dall'ultimo Bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale e il valore risultante dalla media tra il valore contabile come sopra accertato ed il valore risultante da una relazione giurata redatta da un esperto indipendente;
- per le partecipazioni iscritte tra le "Immobilizzazioni Finanziarie", della differenza, se positiva, tra l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo Bilancio approvato delle Imprese partecipate ed il valore contabile della partecipazione medesima risultante dall'ultimo Bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale.

Art. 33 - Liquidazione della Società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 34 - Presidenza Onoraria

L'Assemblea può deliberare l'attribuzione della carica di Presidente Onorario della Società.

Art. 35 - Competenza territoriale

Per ogni e qualsiasi vertenza fra i Soci e la Società ed i Soci fra loro resta convenuta la competenza del Tribunale di Lucca.

Art. 36 - Domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dai soggetti interessati e potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 37 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto verranno osservate le disposizioni di legge.